

## PROMOSTUDI LA SPEZIA

### INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI TEMPO MEDIO DI PAGAMENTO

DPCM 22 Settembre 2014 – Art. 9

#### ESERCIZIO 2016

#### Quarto trimestre

Come previsto dall'art. 33 del D.Lgs 33/2013 e dal DPCM 22 settembre 2014, art. 9, comma 3, l'indicatore di tempestività dei pagamenti viene calcolato come "somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento".

Per "data di pagamento" si intende la data di trasmissione dell'ordinativo all'Istituto cassiere.

Per "giorni effettivi" si intendono i giorni solari intercorrenti tra due date, compreso i festivi

Si è tenuto conto di quanto indicato all'art. 9 comma 5: "Sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso".

Il termine per i pagamenti è quello indicato dal D.Lgs. 192/2012 e successive integrazioni, ove viene indicato il massimo di 30 gg; ovvero 60 gg quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Il termine di 60 gg deve essere provato per iscritto.

Il "tempo medio pagamento" è calcolato come media della differenza dei giorni solari (compresi i festivi) intercorrenti tra il giorno di ricevimento del documento e il giorno di trasmissione dell'ordinativo all'Istituto cassiere.

Un valore negativo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti rappresenta un anticipo dei tempi di pagamento.

<b>Periodo di riferimento</b>	<b>Indicatore di tempestività</b>	<b>Tempo medio di pagamento (gg)</b>
IV trimestre 2016	<b>6,000</b>	<b>18</b>